REGOLAMENTO (CEE) N. 1125/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 426/86 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (5), stabilisce l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di un aiuto alla produzione; che è opportuno completare tale allegato includendovi la pera della varietà «Rocha», la più rappresentativa sul mercato portoghese, orientata verso la trasformazione; che occorre pertanto inserire tale varietà nel calendario delle campagne di produzione ed estendere il beneficio dell'aiuto alla produzione di pesche e pere conservate allo sciroppo naturale di frutta;

considerando che, date le caratteristiche e l'evoluzione recente del mercato dei prodotti finiti a base di pomodori e l'insoddisfacente situazione dei prezzi dei vari prodotti esistenti nonché la necessità di non creare discriminazioni ingiustificate tra le varie utilizzazioni del pomodoro fresco, è opportuno concedere l'aiuto alla produzione per nuovi prodotti finiti e inserirli nel succitato allegato I, parte A,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:
   — alla lettera b), il testo del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
     «— le pesche conservate allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, del codice NC 2008 70;»
   — il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
     «c) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams e Rocha, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, del codice NC 2008 40;».

2) L'allegato I, parte A è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 66.
(2) Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti di cui agli articoli 2 e 7

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710 80 70	Pomodori pelati, interi o non interi, congelati
ex 0712 90 30	Fiocchi di pomodori
0804 20 90	Fichi secchi
ex 0806 20	Uva sultanina, uva secca di Corinto e uva secca delle varietà Moscatel
ex 0813 20 00	Prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate
ex 2002 10 00	Pomodori pelati interi o non interi Pomodori non pelati interi o non interi (cruch o pizza sauce)
ex 2002 90 10	Succhi di pomodori (compresa la passata)
ex 2002 90 30	Concentrati di pomodori
ex 2002 90 90	
ex 2008 40 51	Pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 40 59	
ex 2008 40 71	
ex 2008 40 79	
ex 2008 40 91	
ex 2008 40 99	
ex 2008 70 61	Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 70 69	
ex 2008 70 71	
ex 2008 70 79	
ex 2008 70 91	
ex 2008 70 99	
2009 50	Succhi di pomodoro»